



Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER LA SARDEGNA

Prot. n. _____ del _____

Allegati n. ____1____ Class. __34.55.07/55

Rif foglio n. _____ del _____

Spett.le Provincia di Oristano

provincia.oristano@cert.legalmail.it

OGGETTO: SAMUGHEO (OR), Bene denominato Casa Cantoniera Accoro, Loc. Accoro in SP. N. 33 distinto al F. NCEU 6 Mapp. 241 subb. 1,2,3,4,5. Autorizzazione all'alienazione ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs 42/04 e ss.mm.ii di una parte dell'immobile dichiarato di interesse culturale.

D.C.R. n. 41 del 24.05.2023 di autorizzazione all'alienazione.

Alla Soprintendenza ABAP per la città metropolitana
di Cagliari e le Provv. Di Oristano e Sud Sardegna - Cagliari

sabap-ca@pec.cultura.gov.it.

Si trasmette, in allegato alla presente, il D.C.R. n. 41 del 24.05.2023 relativo all'autorizzazione, sensi dell'art. 55 e ss.gg del D.Lgs 42/04 e ss.mm.ii., per l'alienazione dell'immobile **denominato Casa Cantoniera Accoro, distinto al F. NCEU 6 Mapp. 241 subb. 1,2,3,4,5.** Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 55-bis del D.Lgs 42/04 .

1. Le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione di cui all'articolo 55 sono riportate nell'atto di alienazione, del quale costituiscono obbligazione ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile ed oggetto di apposita clausola risolutiva espressa. Esse sono anche trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari.

2. Il soprintendente, qualora verifichi l'inadempimento, da parte dell'acquirente, dell'obbligazione di cui al comma 1, fermo restando l'esercizio dei poteri di tutela, da' comunicazione delle accertate inadempienze alle amministrazioni alienanti ai fini della risoluzione di diritto dell'atto di alienazione.

DS

Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO REGIONALE
Patricia Olivo



SEGRETARIATO REGIONALE PER LA SARDEGNA

Largo Carlo Felice 15 – 09124 CAGLIARI – TEL. 0703428200 – FAX 0703428209

sr-sar@beniculturali.it – PEC: mbac-sr-sar@mailcert.beniculturali.it

www.sardegna.beniculturali.it



Ministero della Cultura

Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna

Visto il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 *“Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, e ss.mm.ii.

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 *“Codice dei beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”* e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.C.M. 2 Dicembre 2019 n. 169 recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*, e in particolare l’art. 47 comma 2 lett. e) che stabilisce che la Commissione regionale per il patrimonio culturale autorizza, su proposta del soprintendente, le alienazioni, le permuta, le costituzioni di ipoteca e di pegno e ogni altro negozio giuridico che comporta il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali, ai sensi degli articoli 55, 56, 57-bis e 58 del Codice;

Visto il D.S.G. n.227 del 24.04.2020 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Patricia Olivo l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione del Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per la Sardegna che, ai sensi dell’art. 47, comma 4, del D.P.C.M. 2 Dicembre 2019 n.169 presiede la Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna;

Considerato che con nota n. 7704 del 21.04.2013, l’Amministrazione Provinciale di Oristano - ha chiesto, ai sensi dell’art. 55 del Codice, l’autorizzazione all’alienazione dell’immobile, sito in Comune di Samugheo (OR), Loc. Accoro in SP. N. 33 e denominato **Casa Cantoniera Accoro**, distinto al F. NCEU 6 Mapp. 241 subb. 1,2,3,4,5.

Considerato che l’immobile in questione, a seguito di richiesta di verifica dell’interesse culturale di cui all’art. 12 del D.Lgs 42/04 e ss.mm.ii, è stato dichiarato di interesse culturale con D.C.R. n. 7 del 10.01.2023 e trascritto presso la competente Agenzia delle Entrate – SS.PP.II. in data 27.03.2023;

Vista la nota n. 7236 del 03.05.2023, con la quale la Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e sud Sardegna ha trasmesso il proprio parere favorevole alla alienazione del bene indicando le prescrizioni cui subordinare l’autorizzazione.

Considerato che la Commissione Regionale per il patrimonio culturale della Sardegna, acquisita e valutato il parere della competente Soprintendenza espresso nella nota n. 7236 del 3.5.2023 e la documentazione trasmessa dall’Ente richiedente, nella seduta del 23 Maggio 2023 ha autorizzato l’alienazione dell’immobile sito in Comune di Samugheo (OR), Loc. Accoro in SP. N. 33 e denominato **Casa Cantoniera Accoro**, distinto al F. NCEU 6 Mapp. 241 subb. 1,2,3,4,5 alle condizioni indicate dalla competente Soprintendenza nella nota citata.

Tutto ciò premesso il presidente della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna

AUTORIZZA

ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs 42/04 e ss., l’alienazione dell’immobile sito in Comune di Samugheo (OR), Loc. Accoro in SP. N. 33 e denominato **Casa Cantoniera Accoro**, distinto al F. NCEU 6 Mapp. 241 subb. 1,2,3,4, 5 alle seguenti prescrizioni e condizioni:



Ministero della Cultura

Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna

- *La destinazione d'uso futura dovrà essere tale da garantire la conservazione dell'immobile senza compromettere la lettura dei caratteri costruttivi dell'edificio;*
- *In ogni caso i progetti esecutivi delle opere di qualunque genere che si intendessero eseguire sull'immobile in questione dovranno essere sottoposti all'approvazione preventiva della competente Soprintendenza ABAP, ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.; i progetti dovranno essere redatti e le opere dovranno essere dirette da Architetto, regolarmente iscritto all'Albo professionale*

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 55-bis del D.Lgs 42/04 :

1. Le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione di cui all'articolo 55 sono riportate nell'atto di alienazione, del quale costituiscono obbligazione ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile ed oggetto di apposita clausola risolutiva espressa. Esse sono anche trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari.

2. Il soprintendente, qualora verifichi l'inadempimento, da parte dell'acquirente, dell'obbligazione di cui al comma 1, fermo restando l'esercizio dei poteri di tutela, dà comunicazione delle accertate inadempienze alle amministrazioni alienanti ai fini della risoluzione di diritto dell'atto di alienazione.

Il presente provvedimento è trascritto presso l'Agenzia delle Entrate - Servizio Pubblicità Immobiliare - a cura della competente Soprintendenza ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio a norma del D.Lgs. 2 Luglio 2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DS

Il Presidente della Commissione Regionale

Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO REGIONALE

Patricia Olivo

trasmette come file allegato a questa e-mail il documento e gli eventuali allegati.

Registro: SR-SAR

Numero di protocollo: 2669

Data protocollazione: 25/05/2023

Segnatura: MIC|MIC_SR-SAR|25/05/2023|0002669-P